

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Ordinanza n.02/2019 del 28.01.2019

Oggetto: Misure di prevenzione a tutela delle persone affette da favismo. Integrazione Ordinanza n. 6 dello 08.03.2017

IL SINDACO

Preso atto:

- della nota inviata ed acquisita al Ns prot. n. 3963 del 25.01.2019, con la quale venivano richieste – da parte di una signora rappresentata da legale, che venissero adottate misure urgenti di divieto ed immediata estirpazione delle piantagioni di fave presenti in prossimità del complesso scolastico (almeno 200 m.) ed all'indirizzo della stessa in Vibo Valentia, fraz di Bivona, in via Roma;
- delle certificazioni allegate dalla richiedente attestante la patologia e la nocività conseguente per l'esposizione a pollini delle fave, che può essere fonte di crisi emolitiche;

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PDH (c.d. favismo);

Considerato che:

- il parere espresso del Comitato nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della salute n.9 del 19.11.2012, che ritiene non esservi attualmente evidenze sufficienti per poter affermare che esiste una correlazione tra l'esposizione a pollini di fave e piselli e l'insorgenza di emolisi acuta in soggetti affetti da favismo;
- tuttavia molta letteratura scientifica afferma non potersi escludere che l'inalazione del polline nei campi di fave e piselli in fiore possa provocare malessere nei soggetti con deficit G6PDH;
- il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;
- la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi;

- il concetto di "malessere" appare significativamente diverso e meno grave della reazione che può essere associata all'ingestione di fave, cd "crisi emolitica", che rappresenta l'aspetto pericoloso per la vita del soggetto affetto da favismo;
- per ragioni di prudenza appare opportuno adottare misure idonee a prevenire il rischio di reazioni all'inalazione di pollini e fave e piselli, ancorché tali reazioni, secondo le evidenze scientifiche, non siano all'origine delle crisi emolitiche dai soggetti affetti da deficit G6PDH;

Richiamata la propria ordinanza n. 6 dello 08.03.2017 e ritenuto integrarla, vietando la coltivazione di fave e piselli in un raggio di mt. 200 da tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, nonché dai luoghi frequentati da soggetti affetti di favismo configura intervento di prevenzione della salute pubblica,

Visti:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;
- gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/200 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1. Il divieto di coltivazione di fave e piselli nonché la commercializzazione, allo stato sfuso, degli stessi presso attività commerciali fisse o su aree pubbliche ricadenti entro un raggio di mt. 200 (duecento), in linea d'aria, da tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, nonché dai luoghi frequentati da soggetti affetti da favismo e, in particolare, in Vibo Valentia, fraz di Bivona, in via Roma II traversa, per come segnalato;
- 2. Analogo divieto, relativo ai luoghi frequentati da soggetti affetti da favismo, si estenderà ad ulteriori zone del territorio, qualora perverranno a Questa Amministrazione altre segnalazioni documentate di favismo tra i cittadini di Vibo Valentia;
- 3. La segnalazione della coltivazione di fave nella zone adiacenti al centro abitato, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura "COLTIVAZIONE DI FAVE".
- 4. I gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura "IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE";
- 5. Che l'esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali ambulanti, avvenga mediante preconfezionamento in contenitori chiusi.

Conseguentemente:

- - II

E' fatto obbligo comunque per i titolari di tutte le attività commerciali - sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private - ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura "IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE".

L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D.Lvo 267/00 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p. .

La Polizia Municipale e la A.S.P. Vibo Valentia con il personale tecnico del servizio S.I.A.N competente per il territorio provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza.

Vibo Valentia lì 28.01.2019

Il Sindaco

dott. Elix C